Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Martedì, 30 luglio 1929 - Anno VII** **Numero 176**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » nel Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. **L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.**

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* **vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — **Benevento**: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — **Caltanissetta**: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — **Ferrara**: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — **Messina**: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — **Parma**: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — **Potenza**: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — **Reggio Calabria**: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42 — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844 — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1920.**

LEGGE 27 giugno 1929, n. **1287.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 177, che modifica l'art. 32 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, e l'art. 58 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordinamento della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 177, che modifica l'art. 32 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, e l'art. 58 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordinamento della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1921.**

LEGGE 27 giugno 1929, n. 1288.

Aumento del contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola d'ingegneria aeronautica di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'annuo contributo di L. 150,000, corrisposto dal Ministero dell'aeronautica alla Regia scuola d'ingegneria aeronautica di Roma, di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760, è elevato a L. 200,000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1928-1929.

Esso è devoluto completamente ed esclusivamente a favore della Regia scuola d'ingegneria aeronautica.

Art. 2.

Per l'impianto dei gabinetti sperimentali relativi alle materie fondamentali e per l'acquisto del necessario materiale didattico, il Ministero dell'aeronautica assegna alla Regia scuola d'ingegneria aeronautica di Roma un contributo straordinario di L. 80,000, da versarsi in tre successivi esercizi finanziari, a decorrere da quello corrente, in due rate annuali con scadenza al 1° luglio e 1° gennaio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1922.**

LEGGE 2 luglio 1929, n. 1289.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, concernente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, concernente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1923.

LEGGE 24 giugno 1929, n. 1286.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 dicembre 1928, n. 3104, che reca norme per il funzionamento della segreteria della Commissione arbitrale istituita con decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844, e del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 370, che proroga al 31 marzo 1931 i poteri giurisdizionali del Collegio arbitrale per la risoluzione delle vertenze fra Tesoro ed enti sovventori per le anticipazioni su danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge:

1° il R. decreto-legge 25 dicembre 1928, n. 3104, che reca norme per il funzionamento della segreteria della Commissione arbitrale istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844;

2° il R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 370, che proroga al 31 marzo 1931 il termine di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 14 marzo 1926, n. 488, ed all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1921, entro il quale il Collegio arbitrale indicato nei decreti medesimi deve esplicare la propria giurisdizione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1924.**

REGIO DECRETO 16 maggio 1929, n. 1208.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Villanovaforru.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927-VI, n. 2659, col quale il comune di Villanovaforru è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Collinas;

Vista la deliberazione del podestà di Collinas, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Villanovaforru;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Villanovaforru è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 60. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1925**.

REGIO DECRETO 16 maggio 1929, n. **1214**.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Gonnoscodina e Simala.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 novembre 1927-VI, n. 2252, col quale i comuni di Gonnoscodina e Simala sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Gonnostramatza;

Vista la deliberazione del podestà di Gonnostramatza, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Gonnoscodina e di Simala;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Gonnoscodina e Simala sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 66. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1926**.

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. **1241**.

Esenzione dal dazio doganale alle macchine e loro parti, agli accessori, agli attrezzi ed agli utensili, di origine e provenienza italiana, destinati alle industrie della Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il R. decreto 30 giugno 1927, n. 1259, che approva la tariffa dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il R. decreto 18 marzo 1915, n. 402, che approva l'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica;

Considerata l'opportunità di concedere l'esenzione dal dazio doganale alle macchine e loro parti, agli accessori, agli attrezzi ed agli utensili, di produzione nazionale, destinati alle industrie della Tripolitania e della Cirenaica;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per un periodo di tempo di cinque anni dalla data del presente decreto è concessa in Tripolitania ed in Cirenaica, con le norme che verranno stabilite con decreto del Governatore, la esenzione dal dazio doganale di importazione alle macchine e loro parti, agli accessori, agli attrezzi ed agli utensili, di origine e provenienza italiana, destinati alle industrie locali.

Art. 2.

Le merci importate in esenzione per effetto dell'articolo 1 del presente decreto, alle quali venga data una destinazione diversa, sono considerate in contrabbando ai sensi dell'articolo 61 dell'ordinamento doganale libico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 73. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1927**.

REGIO DECRETO 24 giugno 1929, n. **1240**.

Scioglimento dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Bagnacavallo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 10 ottobre 1912, n. 239, con il quale venne riconosciuto come corpo morale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Bagnacavallo e se ne approvò lo statuto organico;
Visti la nota del podestà del comune di Bagnacavallo in data 21 settembre 1927 e il rapporto della Regia prefettura di Ravenna in data 1° aprile 1929 sul funzionamento dell'Istituto predetto;
Considerato che l'Istituto non ha mai funzionato nè esplicato alcuna attività per il raggiungimento dello scopo previsto nel suo statuto organico e che non ha possibilità, per assoluto difetto di mezzi finanziari, di funzionamento neppure per l'avvenire;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Bagnacavallo è sciolto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 72. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1928.

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. 1248.

Riduzione e trasformazione di posti gratuiti in alcuni istituti di educazione femminile e soppressione di posti semigratuiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 del decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387;
Considerata l'opportunità di ridurre e trasformare i posti gratuiti e semigratuiti esistenti in alcuni istituti di educazione femminile;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1929, il numero dei posti gratuiti nei sottonotati istituti è stabilito come appresso:

Roma: Conservatorio della Divina Provvidenza.	n.	9
Firenze: Conservatorio degli Angiolini. . . .	»	2
Firenze: Conservatorio delle Mantellate . . .	»	1
Pisa: Conservatorio Sant'Anna	»	1
Lucca: Conservatorio San Ponziano. . . .		nessuno

La retta annua è stabilita in L. 2857 per ciascun posto.
I posti semigratuiti sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 80. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1929.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1929, n. 1284.

Organici del personale civile e militare della Regia aeronautica, per l'esercizio finanziario 1929-1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1525;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto l'art. 4 della legge 19 maggio 1927, n. 774;
Visto il R. decreto 28 giugno 1928, n. 1530;
Visto il R. decreto 13 dicembre 1928, n. 3180;
Ritenuto urgente e necessario fissare i ruoli del personale civile e militare della Regia aeronautica, e di apportare alcune varianti al R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 29 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, è sostituito dal seguente:

« L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori dell'Arma aeronautica è il seguente:

	Ruolo combattente		Ruolo specializzato
Colonnelli	38		—
Tenenti colonnelli	70		—
Maggiori	134		—
Capitani	420 (1)		47
Tenenti e sottotenenti	1080 (2)		183
Totale	1742	Totale	230

Art. 2.

L'art. 30 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, è sostituito dal seguente:

(1) Parte può essere in servizio temporaneo a mente degli articoli 25 e 26.
(2) Parte può essere di complemento od in servizio temporaneo a mente degli articoli 25 e 26.

« L'organico dei sottufficiali dell'Arma aeronautica è il seguente:

	Ruolo combattente	Ruolo specializzato
Marescialli 1ª classe	110	217
Marescialli 2ª classe	140	282
Marescialli 3ª classe	170	399
Sergenti maggiori	340	627
Sergenti	739	1063
Totale	1499	2588

Art. 3.

L'art. 31 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, è sostituito dal seguente:

« L'organico degli avieri dell'Arma aeronautica è il seguente:

	Ruolo combattente	Ruolo specializzato
Primi avieri	280	3800
Avieri scelti	280	5073
Avieri	456	15140
Totale	1016	Totale 24013

Art. 4.

L'art. 34 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, è sostituito dal seguente:

« L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori del Genio aeronautico è il seguente:

	Ruolo ingegneri	Ruolo specializzato
Colonnelli	9	—
Tenenti colonnelli	12	—
Maggiori	25	—
Capitani	72	4
Tenenti e sottotenenti	20	12
Totale	138	Totale 16

Art. 5.

L'art. 35 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, è sostituito dal seguente:

« L'organico dei sottufficiali del Genio aeronautico è il seguente:

	Ruolo specializzato
Marescialli di 1ª classe	8
Marescialli di 2ª classe	12
Marescialli di 3ª classe	19
Sergenti maggiori	26
Sergenti	45
Totale	110

Art. 6.

E' abrogato l'art. 36 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, riguardante l'organico degli avieri del Genio aeronautico.

Art. 7.

Gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica, per l'esercizio 1929-1930, sono stabiliti in conformità delle annesse tabelle *a*), *b*), *c*), firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica.

Art. 8.

E' transitoriamente consentito il mantenimento in eccedenza di un assistente edile aggiunto; fino a quando tale eccedenza non verrà assorbita, sarà tenuto scoperto un posto di assistente tecnico aggiunto.

Art. 9.

Il presente decreto, che avrà effetto dal 1° luglio 1929, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 96. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Ruoli organici del personale civile della Regia aeronautica per l'esercizio 1929-1930.

Personale amministrativo (Gruppo *A*).

Grado		Organico
4°	Direttore generale	1
6°	Direttori capi di divisione	6
7°	Capi sezione	20
8°	Consiglieri	24
9°	Primi segretari	42
10°	Segretari	46
11°	Vice segretari	
		139

Geofisici (Gruppo *A*).

Grado		Organico
6°	Geofisico direttore	1
7°	Geofisici capi	4
8°	Geofisici principali	6
9°	Geofisici	7
		18

Ragionieri (Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Ragionieri capi	12
9°	Primi ragionieri	19
10°	Ragionieri	21
11°	Vice-ragionieri	
		52

Capitecnici (Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Capitecnici principali	9
9°	Primi capitecnici	36
10°	Capitecnici	} 14
11°	Capitecnici aggiunti	}
		59

Geometri (Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Geometri principali	3
9°	Primi geometri	12
10°	Geometri	} 5
11°	Geometri aggiunti	}
		20

Disegnatori tecnici per le costruzioni aeronautiche (Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Capi disegnatori tecnici principali	6
9°	Capi disegnatori tecnici	25
10°	Disegnatori tecnici	} 15
11°	Disegnatori tecnici aggiunti	}
		46

Disegnatori tecnici per le costruzioni edili (Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Capi disegnatori tecnici principali	2
9°	Capi disegnatori tecnici	8
10°	Disegnatori tecnici	} 6
11°	Disegnatori tecnici aggiunti	}
		16

Assistenti di aerologia (Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Assistenti capi	1
9°	Primi assistenti	3
10°	Assistenti	} 13
11°	Assistenti aggiunti	}
		17

Cartografi aerologisti (Gruppo *B*).

Grado		Organico
8°	Cartografi capi	1
9°	Primi cartografi	3
10°	Cartografi	} 13
11°	Cartografi aggiunti	}
		17

Assistenti tecnici (Gruppo *C*).

Grado		Organico
12°	Assistenti tecnici	23
13°	Assistenti tecnici aggiunti	7
		30

Assistenti edili (Gruppo *C*).

Grado		Organico
12°	Assistenti edili	10
13°	Assistenti edili aggiunti	3
		13

Personale d'ordine (Gruppo *C*).

Grado		Organico
9°	Archivisti capi	25
10°	Primi archivisti	69
11°	Archivisti	115
12°	Applicati	207
13°	Alunni d'ordine	42
		458

Personale subalterno.

	Organico
Primi commessi	2
Uscieri capi	25
Uscieri	28
Inservienti	13
	68

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

Ruoli organici degli ufficiali della Regia aeronautica per l'esercizio 1929-1930.

CORPO DI STATO MAGGIORE GENERALE.

Grado		Organico
3°	Generali di squadra aerea	1
4°	Generali di divisione aerea	5
5°	Generali di brigata aerea	8
4°	Tenenti generali del genio aeronautico	1
5°	Generali del genio aeronautico	1
5°	Generali di commissariato aeronautico	1
4° o 5°	Generali di div. aerea o di brig. aerea a disp.	1
		18

ARMA AERONAUTICA.

Ruolo combattente.

Grado		Organico
6°	Colonnelli	38
7°	Tenenti colonnelli	70
8°	Maggiori	120
9°	Capitani	420 (*a*)
	Subalterni	750 (*b*)
		1398

Ruolo specializzato.

Grado		Organico
9°	Capitani	28
	Subalterni	157
		185

CORPO DEL GENIO AERONAUTICO.

Ruolo ingegneri.

Grado		Organico
6°	Colonnelli	9
7°	Tenenti colonnelli	12
8°	Maggiori	25
9°	Capitani	70
	Subalterni	20
		136

(*a*) Parte può essere in servizio temporaneo.
(*b*) Parte può essere di complemento o in servizio temporaneo.

Ruolo specializzato.

9°	Capitani	4
	Subalterni	12
		16

CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO.

Ruolo di commissariato.

6°	Colonnelli	2
7°	Tenenti colonnelli	9
8°	Maggiori	20
9°	Capitani	37
	Subalterni	70
		138

Ruolo di amministrazione.

9°	Capitani	15
	Subalterni	35
		50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA C.

Ruoli organici dei sottufficiali e della truppa della Regia aeronautica per l'esercizio 1929-1930.

GRADO	FORZA – Arma aeronautica – Combattenti	FORZA – Arma aeronautica – Specializzati	FORZA – Genio aeronautico – Specializzati	TOTALI
Sottufficiali.				
Marescialli 1ª classe	65	213	5	283
Marescialli 2ª classe	75	260	6	341
Marescialli 3ª classe	116	391	9	516
Sergenti maggiori	198	627	15	840
Sergenti	614	1.063	25	1.702
Totali	1.068	2.554	60	3.682
Truppa.				
Primi avieri	50	2.567	—	2.617
Avieri scelti	150	3.709	—	3.859
Avieri	150	10.732	—	10.882
Totali	350	17.008		17.358

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione **1930.**

REGIO DECRETO-LEGGE 27 maggio 1929, n. **1285.**

Modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 9 luglio 1926, n. 1162, concernente l'ordinamento del servizio statistico;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche all'ordinamento predetto;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia è istituto di Stato, con personalità giuridica e gestione autonoma, ed è posto alla diretta ed esclusiva dipendenza del Capo del Governo Primo Ministro.

Art. 2.

L'Istituto:

a) provvede alla compilazione, alla illustrazione ed alla pubblicazione delle statistiche generali e speciali, disposte dal Governo, che interessano le Amministrazioni dello Stato o si riferiscono alle attività della Nazione, effettuando tutti i rilievi a tal uopo occorrenti. In particolare, pubblica l'Annuario statistico ed un Bollettino statistico mensile;

b) effettua direttamente, o a mezzo delle Amministrazioni statali, delle altre Amministrazioni pubbliche, degli Enti parastatali e degli organismi corporativi, le indagini statistiche che possano comunque interessare l'azione del Governo.

Qualora le indagini di cui alle lettere *a*) e *b*) importino obblighi di denuncie da parte dei cittadini e di enti privati non soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, l'indagine deve essere disposta con decreto Reale, promosso dal Capo del Governo Primo Ministro;

c) può eseguire, con l'autorizzazione del Capo del Governo Primo Ministro, speciali statistiche per conto di Amministrazioni, Associazioni ed Enti, ai quali faranno carico le spese all'uopo occorrenti;

d) dà il proprio avviso, che deve essere seguito, sui progetti di lavori statistici, che devono essergli sottoposti ogni anno dalle Amministrazioni statali, dalle altre Amministrazioni pubbliche, dagli Enti parastatali, dagli organi corporativi, sia sulla istituzione da parte di detti Enti di nuove rilevazioni statistiche, sia sulle variazioni, sospensioni o sostituzioni delle già esistenti;

e) cura il coordinamento dei lavori statistici e delle pubblicazioni statistiche delle Amministrazioni ed Enti di cui alla precedente lettera, che non esegue direttamente, e dà le direttive per la loro esecuzione, alle quali le predette Amministrazioni ed Enti devono attenersi;

f) fa le proposte di modificazione all'ordinamento dei servizi di statistica esistenti presso le Amministrazioni ed Enti di cui alla lettera *d*), che saranno attuate con decreto Reale, promosso dal Capo del Governo Primo Ministro;

g) fornisce agli Enti internazionali e alle Amministrazioni straniere i dati e le informazioni da essi richieste,

procedendo, se del caso, d'accordo con le Amministrazioni interessate e col Ministero degli affari esteri. A tal fine, le Amministrazioni ed Enti tutti di cui alla lettera *d*), che ricevano richieste di dati statistici da Enti internazionali o da Amministrazioni straniere, dovranno trasmetterle all'Istituto centrale di statistica;

h) promuove e favorisce gli studi statistici, sia con le proprie iniziative, sia aiutando e favorendo le iniziative di altri Enti, nonchè con la istituzione di borse di studio e mediante concorsi a premio;

i) designa al Capo del Governo i rappresentanti dell'Italia a congressi, conferenze e riunioni internazionali, aventi per oggetto la trattazione di materie statistiche.

Art. 3.

Tutti i servizi di statistica che attualmente si compiono presso le varie Amministrazioni centrali dello Stato passeranno gradualmente alle dirette dipendenze dell'Istituto centrale di statistica.

Con decreti Reali, promossi dal Capo del Governo Primo Ministro, uditi i Ministri interessati in seguito a relazione del presidente dell'Istituto centrale di statistica, verranno stabilite le norme per i passaggi degli anzidetti servizi, nonchè, d'accordo col Ministero delle finanze, le eventuali variazioni di bilancio.

A partire dall'esercizio finanziario 1930-31, nei bilanci passivi dei singoli Ministeri sarà istituito apposito capitolo per le somme destinate all'esecuzione e pubblicazione di statistiche concernenti i servizi da essi dipendenti. Le somme anzidette saranno impiegate in conformità del programma preventivamente sottoposto all'Istituto centrale di statistica.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i servizi statistici delle singole Amministrazioni saranno affidati a funzionari addetti esclusivamente ad essi.

Art. 4.

All'Istituto centrale di statistica è preposto un presidente, nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro.

Egli dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Al presidente dell'Istituto verrà corrisposta un'indennità di carica, nella misura che sarà stabilita con decreto del Capo del Governo Primo Ministro.

Sotto l'alta direttiva del Capo del Governo Primo Ministro, il presidente provvede a quanto occorre per il funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il Consiglio superiore di statistica, il Comitato tecnico e quello amministrativo ed esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 23.

Art. 5.

Presso l'Istituto è istituito un Consiglio superiore di statistica.

Esso si compone:

1° del presidente dell'Istituto che lo presiede e dei direttori generali dell'Istituto;

2° di quattordici membri, nominati con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro, e scelti:

a) otto fra professori di Università o di Istituti superiori di scienze economiche e commerciali o tra altri studiosi di discipline statistiche ed affini;

b) uno tra i magistrati dell'ordine giudiziario od amministrativo;

c) due fra i funzionari, uno dei quali in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed uno appartenente al Ministero delle finanze;

d) tre fra gli esponenti delle organizzazioni sindacali o degli Enti parastatali esperti nelle discipline statistiche.

I membri di cui al n. 2 durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

I direttori generali intervengono alle sedute del Consiglio superiore con voto consultivo.

Art. 6.

Il Consiglio superiore di statistica vigila sul funzionamento dell'Istituto e dà parere su tutte le questioni per le quali il suo avviso sia richiesto da disposizioni di legge o di regolamento o sia domandato dal presidente dell'Istituto.

Esso si raduna in sessione ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria quando il presidente dell'Istituto ne ravvisi la necessità.

Il funzionamento del Consiglio superiore è disciplinato dai regolamenti di cui all'art. 23.

Art. 7.

Un Comitato amministrativo, composto del presidente dell'Istituto, dei direttori generali, del magistrato di cui alla lettera *b*) dell'art. 5, del rappresentante della Presidenza del Consiglio, del funzionario appartenente al Ministero delle finanze e di due altri membri, designati dal Consiglio superiore stesso, provvede all'amministrazione dell'Istituto ed in particolare:

a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

b) autorizza le spese di carattere straordinario;

c) adotta i provvedimenti atti a dare incremento alle entrate dell'Istituto;

d) approva il regolamento interno dell'Istituto, da emanarsi con decreto del Capo del Governo.

I direttori generali intervengono alle sedute del Comitato amministrativo con voto consultivo.

Le norme per il funzionamento del Comitato amministrativo sono determinate dai regolamenti di cui all'articolo 23.

Art. 8.

Il presidente dell'Istituto può costituire speciali Commissioni di studio, per l'esame di particolari problemi o gruppi di problemi attinenti alla statistica, chiamando a far parte di esse, in qualità di esperti, membri del Consiglio superiore, magistrati e funzionari delle Amministrazioni statali, di altre Amministrazioni pubbliche, di Enti parastatali, di organismi corporativi e, col loro consenso, altre persone di particolare competenza.

Alle sedute di dette Commissioni, che trattino di statistiche eseguite o da eseguirsi da un'Amministrazione statale, da altra Amministrazione pubblica, da un Ente parastatale o da un organismo corporativo, l'Amministrazione od Ente interessato sarà invitato a partecipare col direttore generale competente, che vi interverrà, con voto deliberativo.

Vi interverrà pure con voto deliberativo il direttore generale dell'Istituto nella cui competenza rientra il problema in discussione.

Art. 9.

Un Comitato tecnico, composto del presidente, che lo presiede, dei direttori generali e di due membri, designati dal

Consiglio superiore, coordina le proposte delle Commissioni di studio e dà il suo avviso su tutte le altre questioni tecniche sottopostegli dal presidente dell'Istituto. Questi può disporre, di sua iniziativa o su proposta del Comitato stesso, che le questioni siano riesaminate dal Consiglio superiore.

I direttori generali intervengono alle sedute del Comitato tecnico con voto consultivo.

Le norme per il funzionamento del Comitato tecnico sono determinate dai regolamenti di cui all'art. 23.

Art. 10.

I servizi dell'Istituto, con ordinanza del presidente, sono distinti in reparti ed uffici e raggruppati in una o più direzioni generali.

I direttori generali sono nominati con Regio decreto, promosso dal Capo del Governo Primo Ministro, alle condizioni determinate dal Comitato amministrativo, su proposta del presidente dell'Istituto.

Se la nomina cade su un funzionario dello Stato o su un professore di Università o di Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, questi può essere collocato fuori ruolo, secondo le norme dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, nell'Amministrazione dalla quale dipende e alla sua posizione di carriera si applicano le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958. La retribuzione del direttore generale è in tal caso a carico dell'Istituto.

Art. 11.

Il personale dell'Istituto di grado inferiore a direttore generale è nominato dal presidente dell'Istituto.

Lo stato economico e giuridico del personale dell'Istituto centrale di statistica dei gradi inferiori a capo ufficio indicato nella tabella *A* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, è determinato dal regolamento interno.

Il personale di grado non inferiore a capo ufficio, o per il quale si richiedano particolari requisiti tecnici, è assunto con contratto a tempo indeterminato, con periodo di prova non inferiore a tre mesi, oppure con contratto a termine fisso, per un termine non superiore a cinque anni.

I contratti devono determinare la loro durata, il termine di prova, le condizioni per la disdetta al termine del contratto, le proroghe possibili e le condizioni delle medesime, gli indennizzi da corrispondere in caso di disdetta anticipata e le altre condizioni speciali.

Per tutti i casi non previsti nei contratti, si applicano le norme del regolamento interno.

Per il personale dei ruoli transitori, di cui alla tabella *B*, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, resteranno in vigore le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 della legge 9 luglio 1926, n. 1162, salvo quanto sia diversamente disposto dal presente decreto.

All'Istituto possono anche essere assegnati impiegati dipendenti da Amministrazioni statali, da Enti pubblici e parastatali o da organismi corporativi, col consenso delle Amministrazioni od Enti stessi.

Le norme disciplinari del personale dell'Istituto sono determinate dal regolamento interno. Ad esso è sottoposto tutto il personale dell'Istituto, compreso quello di altre Amministrazioni assegnato ai servizi dell'Istituto, per tutto il tempo dell'assegnazione.

Con decreto Reale verranno apportate alle tabelle di cui sopra le variazioni conseguenti al concentramento dei servizi di cui all'art. 3.

Art. 12.

Il personale occorrente per i servizi di custodia, di pulizia e di magazzinaggio dell'Istituto è assunto con contratto di locazione d'opera a tempo determinato, secondo le norme stabilite nel regolamento interno.

Art. 13.

Gli impiegati dell'Istituto centrale di statistica sono equiparati a quelli dello Stato per le riduzioni ferroviarie e per le disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.

Art. 14.

L'Istituto centrale di statistica gode, a titolo gratuito, dei locali e terreni già spettanti alla Direzione generale della statistica. Ove questi occorressero in seguito per altri servizi, o le esigenze del servizio lo richiedessero, il Governo del Re provvederà l'Istituto di sede appropriata, sempre a titolo gratuito.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) di un assegno fisso annuo a carico dello Stato di tre milioni di lire, salvo le ulteriori erogazioni per i lavori di carattere straordinario o per lavori di carattere ordinario affidati in seguito all'Istituto;

b) dei redditi dei propri fondi;

c) dei proventi della vendita delle pubblicazioni e della pubblicità, nonchè dei proventi della vendita dei materiali fuori uso, degli stampati destinati al macero e del materiale occorso per i lavori statistici ad eccezione della carta derivante dai rifiuti normali di archivio e della carta da cestino, da consegnare alla Croce Rossa Italiana, in applicazione dell'art. 16 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034;

d) dei contributi di Enti, Istituti, Associazioni o privati;

e) dei rimborsi di spese per lavori compiuti per conto di altri Enti.

Le norme per l'amministrazione dei fondi dell'Istituto sono determinate dai regolamenti di cui all'art. 23.

Art. 15.

Con decreto del Capo del Governo Primo Ministro, è nominata ogni biennio una Commissione di revisori dei conti, composta di un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, e di due membri.

La Commissione, secondo le norme determinate dal regolamento interno, esercita il controllo contabile sulle spese dell'Istituto e sui fondi di sua proprietà; rivede i bilanci e riferisce su di essi al Capo del Governo Primo Ministro.

A tal fine la Commissione esegue saltuariamente, una volta al mese, un'ispezione sulla gestione contabile dell'Istituto, comunicando di volta in volta al presidente dell'Istituto le sue eventuali osservazioni.

Art. 16.

Il bilancio annuale dell'Istituto si inizia col 1° luglio e si chiude al 30 giugno.

I bilanci, con le relazioni del Comitato di amministrazione e della Commissione dei revisori dei conti, ed accompagnati da una relazione generale sull'andamento morale e finanziario dell'Istituto, stesa dal presidente dell'Istituto stesso, sono sottoposti all'approvazione del Capo del Governo Primo Ministro.

La relazione del presidente è comunicata anche al Consiglio superiore, i cui voti ed osservazioni saranno allegati alla relazione presidenziale.

Art. 17.

Sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Istituto centrale, nei limiti della rispettiva competenza, le Amministrazioni governative centrali e locali, le Amministrazioni provinciali e comunali, gli organismi corporativi, ogni altro ente pubblico, nonchè gli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.

Agli enti ed organi anzidetti, l'Istituto centrale potrà anche affidare l'esecuzione di particolari indagini.

Ferme restando le attribuzioni delle Prefetture per quanto si attiene ai lavori statistici ad esse demandati, i Consigli provinciali dell'economia funzionano da organi locali dell'Istituto centrale di statistica, con le norme stabilite dai regolamenti di cui all'art. 23.

Per i lavori statistici affidati agli uffici di Prefettura, l'Istituto centrale potrà concedere un contributo variabile di anno in anno, tenendo conto anche dei lavori svolti.

Art. 18.

E' fatto obbligo ad ognuno, in occasione di censimento generale o di particolari inchieste dell'Istituto centrale di statistica o degli enti da esso delegati, di fornire le notizie che gli vengano domandate.

Coloro che per sè, o come rappresentanti degli enti ed organi di cui al precedente articolo, non forniscano le notizie loro richieste, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a L. 2000, la quale potrà essere aumentata fino a L. 20,000, in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice penale.

Art. 19.

Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste, ordinate dall'Istituto centrale, direttamente o a mezzo di enti delegati, sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. Possono essere solo comunicate all'autorità giudiziaria, quando le richieda con sentenza, decreto od ordinanza emessa in corso di procedimento.

Coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie, di carattere personale, le comunichino ad altri o se ne servano per scopi privati, sono passibili di un'ammenda fino a L. 3000, elevabile, in caso di recidiva, sino a L. 20,000, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel Codice penale.

Art. 20.

L'Istituto centrale è equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale.

Esso può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali ed è rappresentato e difeso, secondo le norme stabilite per le Amministrazioni dello Stato, dalla Regia avvocatura erariale nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ed i Collegi arbitrali e giudiziari speciali.

Art. 21.

Per l'adempimento dei suoi lavori l'Istituto avrà facoltà di chiedere in ogni tempo a tutte le Biblioteche dello Stato, degli Enti pubblici, degli Enti parastatali e degli organismi corporativi, il prestito temporaneo e gratuito di libri esistenti nelle rispettive biblioteche.

Art. 22.

Sono abrogate tutte le norme attualmente vigenti, in quanto siano contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Art. 23.

Un regolamento da approvarsi con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro, determina le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Un regolamento interno, approvato dal Comitato amministrativo dell'Istituto centrale, ed emanato con decreto del Capo del Governo Primo Ministro, determina le norme per il funzionamento interno dell'Istituto e sullo stato giuridico ed economico del personale del medesimo.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 97. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Categorie e gradi del personale dell'Istituto centrale di statistica.

Categoria di concetto:

Grado	Qualifica
4°	Direttore Generale.
6°	Capo Reparto.
7°	Sotto Capo Reparto.
8°	Capo Ufficio Capo Ragioniere - Bibliotecario.
9°	Primo Segretario - Primo Ispettore.
10°	Segretario - Ispettore.
11°	Vice Segretario - Vice Ispettore.

Categoria d'ordine:

Grado	Qualifica
10°	Disegnatore. Ufficiale di Statistica di 1ª classe.
11°	Ufficiale di Statistica di 2ª classe.
12°	Ufficiale di Statistica di 3ª classe. Steno-dattilografo.
13°	Dattilografo - Telefonista.

Personale salariato

Grado	Qualifica
—	Commesso - Capo Usciere.
—	Usciere - Portiere.
—	Inserviente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

TABELLA B.

1. Ruolo amministrativo transitorio dell'Istituto centrale di statistica.

Grado	Qualifica	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
6°	Ispettore Superiore	2	Ruolo tecnico della statistica
7°	Ispettore Capo di 1ª classe	2	» » » »
8°	Ispettore Capo di 2ª classe	3	Ruolo tecnico della statistica e ruolo tecnico dell'Amministrazione forestale.
9°	Primo Segretario	3	Ruolo amministrativo.
10°	Segretario	3	» »
11°	Vice Segretario		

2. Ruolo d'ordine transitorio dell'Istituto centrale di statistica.

Grado	Qualifica	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
9°	Archivista Capo	3 (a)	Ruolo d'ordine.
10°	Primo Archivista	3	» »
11°	Archivista	6	» »
12°	Applicato	9	» »
13°	Alunno d'ordine	2	» »

(a) Oltre l'impiegato straordinario di cui al R. decreto 24 luglio 1922, n. 1134.

3. Ruolo transitorio del personale subalterno dell'Istituto centrale di statistica.

Grado	Qualifica	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
—	Usciere Capo	2	Ruolo del personale subalterno.
—	Usciere	3	Ruolo del personale subalterno.
—	Inserviente	1	Ruolo del personale subalterno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1931.

REGIO DECRETO 27 giugno 1929, n. 1293.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'ampliamento dell'Aeroporto « Gino Allegri » di Padova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella sopra richiamata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'ampliamento dell'Aeroporto « Gino Allegri » di Padova.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili all'uopo necessari, che saranno a suo tempo particolarmente designati, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 101. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1932.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. 1294.

1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 luglio 1929-VII, sul decreto che autorizza una 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

MAESTA',

Per sopravvenute urgenti necessità, sono da inscrivere, negli stati di previsione dei Ministeri delle finanze e dell'istruzione pubblica, per il corrente esercizio finanziario, L. 103,000, così ripartite:

Ministero delle finanze:

L. 50,000, per sovvenzione alla Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta;

L. 20,000, per spese dell'Ufficio per la regolazione dei debiti italiani all'estero;

L. 18,000, per contributo a favore del Gruppo Medaglie d'oro.

Ministero dell'istruzione:

L. 15,000, per maggior contributo a favore del Comitato di scienze storiche.

A tali assegnazioni si provvede con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-1930 sono disponibili lire 40,000,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1929-30, è autorizzata una 1ª prelevazione nella somma di L. 103,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 377 (aggiunto - in conto competenza) - Sovvenzione per la Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta . . . . L. 50,000

Cap. n. 422 (aggiunto - in conto competenza) - Spese per il funzionamento dell'Ufficio per lo studio delle questioni relative alla regolazione dei debiti italiani all'estero . . . . . » 20,000

Cap. n. 423 (aggiunto - in conto competenza) - Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo Medaglie d'oro . . » 18,000

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 72 - Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc., delle Deputazioni e Società di storia patria e di altri Istituti superiori e Corpi scientifici, ecc. . . . . » 15,000

L. 103,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 106. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1933.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. 1295.

2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 luglio 1929-VII, sul decreto che autorizza una 2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

MAESTA',

Per provvedere a necessità urgenti e inderogabili di talune Amministrazioni, sono da autorizzare, nei relativi stati di previsione, per il corrente esercizio, le seguenti assegnazioni:

Ministero delle finanze:

L. 150,000, per lavori di adattamento dell'edificio destinato a sede della Regia intendenza di finanza di Rieti;
L. 100,000, per sussidio alla Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini;
L. 500,000, per maggiori occorrenze per l'assistenza degli orfani di guerra;

Ministero degli affari esteri:

L. 800,000, per contributi nell'acquisto di « Case degli italiani », in Bruxelles e Salonicco;
L. 300,000, per spese inerenti all'erezione di ricoveri di emigranti;

Ministero dell'istruzione:

L. 200,000, per urgenti lavori di consolidamento del Duomo di Ferrara;
L. 200,000, per concorso nelle spese del Congresso dei bibliotecari e dei bibliofili;
L. 200,000, per concorso nelle spese del Tempio eretto in Modena ai Caduti in guerra;
L. 2,000,000, per i lavori di assetto edilizio della Regia università di Roma;

Ministero dell'economia nazionale:

L. 1,000,000, per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Barcellona.

Alle suindicate occorrenze si provvede, in conformità della deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, giusta il decreto che il riferente si onora di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 sono disponibili lire 39,897,000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1929-30, è autorizzata una 2ª prelevazione nella somma di L. 5,450,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 355-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da anticipare per l'adattamento di uno stabile, di proprietà del comune di Rieti, da adibire a sede di quella Intendenza di finanza e da ricuperare, insieme con i relativi interessi 3 %, sul canone di affitto da corrispondere al Comune medesimo . . . . L. 150,000

Cap. n. 379 (aggiunto - in conto competenza). - Sussidio alla Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini . . . . . » 100,000

Cap. n. 381 (aggiunto - in conto competenza) - Assegnazione straordinaria per spese varie di assistenza a favore degli orfani di guerra, ecc. . . . . » 500,000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 72-*bis* (di nuova istituzione) - Contributo dello Stato nelle spese per l'acquisto di « Case degli italiani » all'estero	L.	800,000
Cap. n. 74 (di nuova istituzione nella Categoria II - Movimento di capitali) - Acquisto di aree ed edifici ed altre spese relative all'erezione di ricoveri per emigranti, ai sensi dei Regi decreti 23 settembre 1923, n. 2655, e 4 settembre 1924, n. 1695	»	300,000
Ministero dell'istruzione:		
Cap. n. 141-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per l'esecuzione dei più urgenti lavori di consolidamento del Duomo di Ferrara	»	200,000
Cap. n. 144-*bis* (di nuova istituzione) - Concorso nelle spese per il Congresso dei bibliotecari e dei bibliofili	»	200,000
Cap. n. 144-*ter* (di nuova istituzione) - Concorso straordinario dello Stato nelle spese di finitura del Tempio eretto in Modena ai Caduti in guerra	»	200,000
Cap. n. 177 (aggiunto - in conto competenza) - Spese per l'esecuzione di lavori per l'assetto edilizio della Regia università di Roma	»	2,000,000
Ministero dell'economia nazionale:		
Cap. n. 112-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Barcellona nel 1929	»	1,000,000
Totale	L.	5,450,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 105. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1934**.

REGIO DECRETO 13 maggio 1929, n. **1235**.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione del Rivo Rizzolo, con sede nel comune di San Giorgio Piacentino (Piacenza).

N. 1235. R. decreto 13 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del Rivo Rizzolo, con sede nel comune di San Giorgio Piacentino, provincia di Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **1935**.

REGIO DECRETO 10 giugno 1929, n. **1236**.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Cipressa, con sede nel Comune omonimo (Imperia).

N. 1236. R. decreto 10 giugno 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Cipressa, con sede nel Comune omonimo, provincia di Imperia, e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **1936**.

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **1247**.

Autorizzazione alla Regia Accademia di belle arti di Bologna ad accettare una donazione per l'istituzione del premio « Pietro Sacchetti ».

N. 1247. R. decreto 27 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia Accademia di belle arti di Bologna viene autorizzata ad accettare la somma di L. 7000, donata dai signori Giuseppe Sacchetti e prof. Alberto Legnani per l'istituzione del premio « Pietro Sacchetti », da assegnarsi ad un allievo della Scuola di architettura.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **1937**.

REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. **1249**.

Approvazione del nuovo statuto della Istituzione « Solari » per posti di studio in Loreto.

N. 1249. R. decreto 6 giugno 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Istituzione « Solari » per posti di studio in Loreto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1929.

Riconoscimento del Fascio di Montecatini Val Cecina (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Montecatini Val Cecina (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Montecatini Val Cecina (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1929 - Anno VII Registro n. 7 Finanze, foglio n. 243.

(4244)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1929.

Riconoscimento del Fascio di Castelfranco di Sotto (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Castelfranco di Sotto (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Castelfranco di Sotto (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1929 - Anno VII Registro n. 7 Finanze, foglio n. 242.

(4245)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1929.

Revoca alla Società anonima Esercizi Marittimi, con sede in Venezia, dell'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la deliberazione in data 2 maggio 1929, con la quale la Società Esercizi Marittimi, con sede in Venezia, ha deciso di porsi in liquidazione;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società anonima « Società Esercizi Marittimi », con sede in Venezia, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione nel ramo trasporti.

Roma, addì 20 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(4246)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1929.

Termine per la parificazione del rendiconto generale dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6, sub 77, della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, recante modificazioni alla legge per la contabilità generale dello Stato, che fissa al 31 dicembre, il termine entro il quale il rendiconto generale dell'esercizio scaduto deve essere, a cura del ragioniere generale, trasmesso alla Corte dei conti;

Ritenuta la necessità di variare, in conseguenza, il termine del 15 dicembre fissato dall'art. 149 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la restituzione del rendiconto da parte della Corte dei conti;

In virtù delle facoltà conferite con l'art. 8 della citata legge;

Sentita la Corte dei conti;

Determina:

Il termine fissato dall'art. 149 del regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la restituzione da parte della Corte dei conti, del rendiconto generale dello Stato, è protratto al 25 gennaio, con effetto dal rendiconto dell'esercizio finanziario 1928-29.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(4258)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1929.
Revoca alla Società anonima di assicurazione « L'Urbaine et la Seine », con sede in Parigi, dell'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la deliberazione in data 26 aprile 1929, con la quale la Società « L'Urbaine et la Seine », con sede in Parigi, ha deciso di porre in liquidazione la rappresentanza italiana;
Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società anonima di assicurazione « L'Urbaine et la Seine », con sede in Parigi, e rappresentanza per l'Italia in Milano, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 20 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(4247)

DECRETO PREFETTIZIO 20 febbraio 1929.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N.11419-16829.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Lissiak di Maria, nato a Pirano il 23 ottobre 1904 e residente a Trieste, via Palestrina n. 10 IV, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lissiani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Lissiak è ridotto in « Lissiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3931)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di meccanica e disegno relativo nel Regio istituto industriale « A. Volta » in Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la lettera n. 102833 del 7 gennaio 1929, del Ministero delle finanze, che autorizza il concorso per la cattedra di meccanica e disegno nel Regio istituto industriale « A. Volta » in Napoli;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di meccanica e disegno relativo nel Regio istituto industriale « A. Volta » in Napoli.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di istituto inquadrato al grado 9° con lo stipendio annuo lordo di L. 11,600, oltre L. 2800 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caro-viveri, e la prosegue fino al grado 7° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per gli istituti industriali. Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, è nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o a titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° laurea in ingegneria o diploma degli esami di Stato per la professione d'ingegnere (in originale o in copia autentica) e il certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
2° copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale;
3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli lo adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal Presidente del Tribunale);
6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato

è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, e della carriera percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50, fatto al Regio istituto industriale « Volta » in Napoli;

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel Comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa o dattilografate.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal rettore o dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

L'assenza dei candidati sarà ritenuta come rinunzia al concorso.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia dovranno risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascierà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 16 febbraio 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(4255)

Concorso a posti di alunno presso il Regio collegio Ghislieri in Pavia.

Il Consiglio d'amministrazione del Regio collegio Ghislieri per studenti universitari in Pavia veduto lo statuto approvato con R. decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV, parte supplem., e modificato con i Regi decreti 14 maggio 1905, n. CXVII p. s., 8 giugno 1905, n. CLV p. s., e 18 aprile 1925, n. 758; veduto il regolamento approvato con R decreto 17 maggio 1908, n. CCLXII p. s., e modificato con decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1512; veduta la propria deliberazione 7 giugno 1929, n. 565, approvata dal Regio Ministero con lettera 18 giugno 1929, n. 11187, notifica quanto segue:

I. — Per il prossimo anno accademico 1929-30 sono vacanti e da conferire:

a) venti posti gratuiti d'alunno di Fondazione Ghislieri per studenti ammissibili o già iscritti ad un corso universitario nella Regia università di Pavia; per due di tali posti sarà data preferenza (in base alle vigenti norme) a studenti universitari nativi della città o diocesi di Pavia;

b) un posto gratuito d'alunno di Fondazione Castiglioni, come da separato avviso.

II. — Nessuna istanza per conseguimento di posto d'alunno può essere presa in considerazione se l'aspirante non ha dichiarato di accettare le norme concernenti gli alunni del Regio collegio Ghislieri in Pavia, e non si è impegnato ad osservarle lealmente durante tutto il periodo di alunnato.

III. — I posti di Fondazione Ghislieri sono conferiti in base a risultati di concorso per esami, giudicato da docenti della Regia università di Pavia; tali esami avranno luogo dopo il 10 ottobre p. v., in giorni da stabilirsi, e gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvisati a tempo debito del giorno in cui essi avranno principio.

IV. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno dirigere o presentare a questa Amministrazione in Pavia, piazza Collegio Ghislieri n. 2 (nei giorni feriali e nelle ore d'ufficio, ossia dalle 10 alle 16) regolare domanda corredata dai richiesti documenti, entro il termine perentorio di sabato 28 settembre 1929, ore 16.

Titoli necessari per l'ammissione.

V. — Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda d'ammissione:

a) di accettare e d'impegnarsi a lealmente osservare le norme riguardanti gli alunni del Regio collegio Ghislieri in Pavia;

b) quali studi universitari intendano intraprendere o proseguire;

c) l'esatta indicazione del recapito al quale deve farsi ogni comunicazione relativa al concorso.

Gli aspiranti ai due posti di Fondazione Ghislieri riservati ai nativi della città o diocesi di Pavia dovranno farne espressa dichiarazione.

Inoltre la domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono:

1° certificato di nascita e cittadinanza italiana del concorrente; per l'ammissione si richiede che il concorrente (o il padre oppure la madre) sia nato in una delle provincie lombarde (cioè quelle di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese) come erano costituite al momento della nascita o come sono ora costituite;

2° certificato di nascita del padre;

3° certificato di nascita della madre;

4° diploma o certificato di maturità dal quale risulti che l'aspirante ha superato l'esame di maturità con votazione media generale di almeno sette decimi nelle materie o gruppi di materie per detto esame, e che le singole votazioni furono conseguite in sessione non di riparazione; non si tiene conto (nella formazione di detta media generale) della votazione per l'educazione fisica; i candidati che intendano superare l'esame di maturità nella prossima sessione autunnale devono farne dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, e potranno essere ammessi con riserva che entro il giorno precedente quello fissato per la prova scritta di concorso comprovino il risultato dell'esame di maturità, con le condizioni di cui sopra;

5° gli aspiranti già studenti inscritti in una Università o Istituto superiore dovranno presentare al rettore del Collegio, prima dell'ammissione al godimento del posto (e non più tardi del 30 novembre p. v.), anche un certificato comprovante d'aver superato gli esami su tutte le materie indicate nel piano ufficiale degli studi suggerito dal Consiglio di Facoltà o Scuola cui furono iscritti per gli anni scolastici precedenti, conseguendo votazione media non inferiore a punti ventisette su trenta, e per nessun esame a punti ventiquattro su 30: in difetto di questa prova non potranno conseguire il posto di alunno anche se classificati vincitori nel concorso, che per essi sarà ritenuto di nessun effetto, qualunque sia il motivo per cui risultino non superati detti esami, o non ottenuta la prescritta votazione media;

6° certificato generale del casellario giudiziario (di data non anteriore a due mesi);

7° certificato di buona condotta morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente tenne abituale residenza negli ultimi due anni (di data non anteriore a due mesi);

8° certificato medico comprovante che il giovane fu rivaccinato da non oltre dieci anni;

9° attestazione del podestà del luogo di domicilio, sullo stato attuale del concorrente; tale attestazione potrà essere compilata su modulo fornito da questa Amministrazione, e dovrà comprovare:

a) essere il concorrente in condizioni economiche non agiate;

b) il luogo di nascita del concorrente;

c) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

d) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

e) la natura, la quantità ed il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime, nel Comune ed altrove;

f) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività e delle tasse comunali pagate da qualunque membro della famiglia;

10° attestazione rilasciata dal procuratore delle imposte del luogo di origine, e da quello del luogo di residenza dei genitori stessi, sull'ammontare delle imposte pagate da ciascun membro della famiglia;

11° dichiarazione del padre, oppure, in sua mancanza, della madre o del tutore, autenticata dal podestà, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove beni o redditi di qualunque natura, e se il concorrente fruisca di beneficenza pubblica o privata.

VI. — I concorrenti dovranno essere di buona complessione e scevri da infermità comunicabili: perciò saranno sottoposti ad una visita medica, nel giorno precedente gli esami, da parte di un sanitario da designarsi dal Collegio.

VII. — Non sono ammissibili al concorso gli aspiranti che — ammessi precedentemente per due volte — non conseguirono la classificazione complessiva di idoneità (punti 35 su 50), o si ritirarono durante gli esami.

Avvertenze. — La domanda d'ammissione ed i relativi documenti possono presentarsi con esenzione da bollo a termini dell'art. 177 della tariffa generale formante l'allegato *A* (parte terza) annesso al testo della legge sulle tasse di bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268; i documenti dovranno essere debitamente legalizzati se rilasciati da autorità non comprese nella giurisdizione del Tribunale di Pavia.

Esami.

VIII. — Gli esami di concorso consistono in una prova scritta e in tre orali.

Per tali prove non v'ha uno speciale programma: esse però sono ordinate in guisa che, pur avendo come base i vigenti programmi d'esame di maturità per i provenienti dal Liceo classico o dal Liceo scientifico (vedi R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2473, cap. V e VI, e R. decreto 25 aprile 1929, n. 715) diano modo più particolarmente di giudicare la cultura del candidato e la maturità del suo ingegno, allo scopo di accertarne le singolari attitudini e la effettiva preparazione agli studi superiori.

La prova scritta consisterà, per tutti i concorrenti, nello svolgimento di un tema di composizione italiana scelto dal candidato fra i tre temi che gli saranno all'uopo proposti.

I concorrenti che, per qualsivoglia motivo, non si trovassero presenti alla dettatura del tema per la prova scritta resteranno esclusi dal concorso.

Per lo svolgimento del tema sono lasciate al concorrente sei ore di tempo.

Durante la prova scritta i concorrenti non possono conferire fra loro nè con alcuna persona estranea; è vietato l'uso di qualsiasi libro o manoscritto, ad eccezione del vocabolario della lingua italiana.

La trasgressione di queste norme importa l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso alle prove orali il concorrente che nella prova scritta non abbia conseguito votazione di almeno sei decimi.

Le tre prove orali consisteranno:

a) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di lettere e filosofia: nei tre esami di storia generale, comprese le nozioni fondamentali di storia delle istituzioni, della letteratura italiana e dell'arte, di filosofia e di latino, comprendente quest'ultimo principalmente l'interpretazione di uno o più brani di prosa classica latina, che offrirà occasione anche per saggiare le conoscenze del candidato sulla storia della letteratura, e, in genere, della civiltà romana;

b) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di medicina e chirurgia, oppure alla Facoltà di scienze per la laurea nelle scienze naturali o nelle scienze fisiche e naturali; oppure alla Scuola di farmacia per la laurea in chimica e farmacia: nei tre esami di fisica, scienze naturali (botanica, zoologia e fenomeni biologici più notevoli) e di storia generale (come sopra), con facoltà di optare fra quest'ultimo esame e quello di filosofia ed economia politica;

c) per i concorrenti infine già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di scienze per la laurea in matematica, o in fisica, o in scienze fisiche e matematiche, o in chimica oppure per il biennio propedeutico alle Scuole d'ingegneria o architettura (semprechè questo biennio figuri tra i corsi professati nella Regia università di Pavia): nei tre esami di matematica, di fisica e di storia generale (come sopra), con facoltà di optare fra quest'ultimo esame e quello di filosofia ed economia politica.

Inoltre il candidato potrà essere sottoposto ad una discussione orale sul tema da lui svolto come prova scritta.

Ogni prova orale durerà non meno di venti minuti.

Il concorrente che, per qualsiasi motivo, non si presenti anche ad una sola delle prove orali, o che durante una prova si ritiri, è dichiarato escluso dal concorso.

IX. — Ognuna delle prove di concorso sarà classificata con punti di insufficienza (da zero a cinque) oppure di merito (da sei a dieci); alla somma di punti ottenuti nelle quattro prove d'esame di concorso sarà aggiunta per ogni concorrente la votazione media generale da lui conseguita nell'esame di maturità classica o scientifica: risulterà così la votazione complessiva ottenuta nel concorso. Per essere incluso nella graduatoria degli eleggibili necessita che detta votazione complessiva non sia inferiore a punti trentacinque su cinquanta; agli effetti del conseguimento dei posti di Fondazione Ghislieri riservati ai nativi della città o diocesi di Pavia, basta la votazione minima complessiva di punti 35 su 50, intendendosi però sempre che anche questi posti speciali saranno conferiti in base alla speciale graduatoria interna di merito.

Nel caso di parità di votazione complessiva sarà data preferenza agli orfani di militari morti in guerra o ai figli di invalidi di guerra, e tra questi al candidato che avrà ottenuto migliore votazione nella prova scritta; se ancora risultasse parità di merito, la preferenza sarà data al candidato in condizioni economiche più disagiate: e per questo punto il giudizio è riservato al Consiglio di amministrazione del Collegio.

Per l'anno accademico 1929-30 non potranno essere conferiti, a nessun titolo, più di venti posti di Fondazione Ghislieri.

Per la eventualità che, in base ai risultati del presente concorso, la graduatoria di merito classificasse un numero di candidati idonei inferiore a venti, il Consiglio d'amministrazione si riserva la facoltà di chiamare a coprire temporaneamente i vacanti posti di alunno studenti universitari italiani anche non lombardi, tenendo però sempre fermo, e con speciale rigore, il criterio che i posti di Fondazione Ghislieri possano conferirsi soltanto a giovani i quali risultino, sotto ogni riguardo, di merito particolarmente distinto.

La nomina degli alunni spetta a S. M. il Re; per l'ammissione al godimento del posto occorre anche la presentazione al rettore del Collegio di un certificato comprovante l'avvenuta iscrizione regolare nel ruolo degli studenti della Regia università di Pavia per l'anno accademico 1929-1930.

Pavia, 29 giugno 1929 - Anno VII

Il presidente: avv. FRANCESCO PANIGATTI.

Il segretario: A. CRESPI-REGHIZZI.

(4256)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di Atti internazionali fra la Germania e l'Italia.

Il giorno 22 luglio 1929-VII, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Accordo firmato in Roma, fra il Reich germanico ed il Regno d'Italia, il 23 marzo 1928, per rimettere in vigore, fra la Germania e l'Italia, alcune Convenzioni dell'Aja in materia di diritto internazionale privato.

Tale Accordo è stato approvato con legge 24 dicembre 1928, n. 3477, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1929-VII.

(4259)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 2).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quello ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	56547	155 —	D'Ardia Caracciolo *Gaetano* fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Corbò Ersilia, ved. D'Ardia Caracciolo, dom. a Civitavecchia (Roma).	D'Ardia Caracciolo *Gaetana* fu Domenico, minore ecc. come contro.
»	406225	170 —	Gelato Giovanni fu *Giacomo*, dom. in Torino; con usuf. vital. congiuntivo e cumulativo ai coniugi Gelato Antonio fu Domenico e Teresa Sivera fu Giovanni Battista già vedova in prime nozze di Gelato *Giacomo*, domiciliato in Torino.	Gelato Giovanni fu *Carlo*, dom. in Torino; con usufr. vital. congiuntivo e cumulativo ai coniugi Gelato Antonio fu Domenico e Teresa Sivera fu Giovanni Battista già ved. in prime nozze di Gelato *Carlo*, dom. in Torino.
»	406226	170 —	Gelato Maddalena fu *Giacomo* moglie di Crosetto Giovanni Battista, dom. in Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Gelato Maddalena fu *Carlo*, moglie ecc. come contro e con usuf. vital. come la precedente.
» » » »	406227 406228 406229 406231	170 — 170 — 170 — 170 —	Gelato Maria, nubile Gelato Domenica, nubile Gelato Francesca, nubile Gelato Giovanni Battista } di Antonio dom. in Torino; con usufrutto vital. come la precedente.	Intestata come contro, con usufr. vital. come la precedente.
»	406230	170 —	Gelato Catterina di Antonio, nubile, dom. in Torino; con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
3.50 %	104221	70 —	D'Apino *Achille* fu Vincenzo, dom. in Torino.	Dapino *Alfonso-Achille* fu Vincenzo, dom. in Torino.
»	324651	3,230.50	Grimoldi Giulio, Angela moglie di *Valtolino* Carlo, Luigia ved. di Milani Rodolfo fu Carlo e Carati Valentina fu Abele, moglie di Polti Oreste, dom. il primo e la quarta in Lentate sul Seveso (Milano) la seconda in Barlassina (Milano) e la terza in Seveso S. Pietro (Milano) eredi indivisi del fu Grimoldi Gaetano; con usufr. vital. a Rossi Catterina fu Luigi, ved. di Grimoldi Gaetano.	Grimoldi Giulio, Angela moglie di *Valtolina* Carlo, Luigia ved. di Milani Rodolfo fu Carlo e Carati Valentina fu Abele moglie, ecc. come contro; con usuf. vital. a Rossi *Angela-Maria-Catterina* fu Luigi ved. di Grimoldi Gaetano.
Cons. 5 %	133324	370 —	Pedicini Carlo di Giambattista, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Foglianise (Benevento); con usuf. vital. a Pedicini *Filippo* fu *Francesco*, dom. in Foglianise (Benevento).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Pedicini *Bartolomeo-Filippo* fu *Giovanni-Francesco*, dom. come contro.
» » » »	7574 7575 7576 7577	1,465 — 1,465 — 1,465 — 1,465 —	Di Gianfrancesco Carlo Di Gianfrancesco Alberto Di Gianfrancesco Bianca Di Gianfrancesco Bice } fu Ettore minori sotto la p. p. della madre *Calizia Annunziata* ved. di Ettore Di Gianfrancesco, dom. in Roma.	Di Gianfrancesco Carlo Di Gianfrancesco Alberto Di Gianfrancesco Bianca Di Gianfrancesco Bice } fu Ettore minori sotto la p. p. della madre *Calizza Maria-Annunziata* fu *Giovannantonio* ved. ecc. come contro.
» »	252976 166202	6,805 — 135 —	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo di *Giovanni Battista* (minore quest'ultimo nella 1ª rendita sotto la p. p. del padre) e nascituri da esso Iacini *Giov. Battista* fu Stefano, tutti quali eredi indivisi di Iacini Pietro fu *Giov. Battista*, dom. a Milano; con usuf. vital. a Iacini *Giovan Battista* fu Stefano.	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo di *Giambattista* (minore quest'ultimo nella 1ª rendita sotto la p. p. del padre) e nascituri da esso Iacini *Giambattista* ecc. come contro; con usuf. vital. a Iacini Giambattista fu Stefano.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	366551	70 —	Iacini Stefano, Cesare e Pietro di *Gio. Battista*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Milano, e figli maschi nascituri per legittimo matrimonio dal detto Iacini *Giovanni Battista*, con usuf. vital. come la precedente.	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e *Giambattista* minori ecc. come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	658016	584.50	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo e figli nascituri maschi di Iacini *Giovanni Battista* fu Stefano dom. in Milano, quali eredi indivisi con usuf. vital. a Iacini *Giovanni Battista* fu Stefano.	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo, *gli ultimi due minori sotto la p. p.* del padre e figli nascituri maschi di Iacini *Giambattista* ecc. come contro;con usuf. vital. a Facini *Giambattista* fu Stefano.
» »	65809 689737	161 — 168 —	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo di *Giov. Battista* gli ultimi due minori sotto la p. p. del padre e figli maschi nascituri di Iacini *Giovanni Battista*, ecc.; con usuf. vital. come la precedente.	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo di *Giambattista* gli ultimi due minori, sotto la p. p del padre e figli maschi nascituri da Iacini *Giambattista* ecc.; con usuf. vital. come la precedente.
»	790050	1487.50	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo di *Giovan Battista*, l'ultimo minore sotto la p. p. del padre, ecc. come la precedente; con usufr. vital. come la precedente.	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo di *Giambattista* l'ultimo minore ecc. come la precedente; con usuf. vital. come la precedente.
»	791135	1624 —	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo di *Giovan Battista* e figli maschi, ecc., come la precedente; con usuf. vital. come la precedente.	Iacini Stefano, Cesare, Pietro e Filippo di *Giambattista, l'ultimo minore* ecc. come la precedente, con usuf. vital. come la precedente.
Cons. 5 % P. L.	32198	630 —	De Vitali Margherita, Giuseppe, *Luigi e Antonia* di Damiano, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Colturano (Milano).	De Vitali Margherita, Giuseppe, *Luigia ed Angela* di Damiano minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	129928	200 —	Ruggiero *Maria-Michela* di Donato minore sotto la p. p. del padre, dom. a Tufara (Campobasso).	Ruggiero *Michela* di Donato, minore ecc. come contro.
»	246526	225 —	Piacenti Gabriella di Federico, nubile, dom. a Roma.	Piacenti Gabriella di Federico *minori sotto la p. p. del padre*, dom. a Roma.
»	246527	225 —	Piacenti Rodolfo di Federico, dom. a Roma.	Piacenti Rodolfo di Federico *minori sotto la p. p. del padre*, dom. a Roma.
»	246528	225 —	Piacenti Adriana di Federico, nubile, dom. a Roma.	Piacenti Adriana di Federico *minori sotto la p. p. del padre*, dom. a Roma.
»	246529	225 —	Piacenti Guerrina di Federico *nubile*, dom. a Roma.	Piacenti Guerrina di Federico *minori sotto la p. p. del padre*, dom. a Roma.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 luglio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3902)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.